

Pubblicato il 04/06/2026

N. 03532/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03901/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

II OMISSIS

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3901 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da OMISSIS, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

OMISSIS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato OMISSIS, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli;

nei confronti

OMISSIS, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

della delibera n. 545 del 17/06/2024 e dei relativi allegati, a firma del

Direttore Generale p.t. della OMISSIS, pubblicata in pari data sull'albo pretorio dell'A.O., per effetto della quale la ricorrente è stata esclusa dalla partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Avvocato, nonché di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali.

nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente a partecipare alla procedura concorsuale per cui è causa e ad espletare le relative prove d'esame;

e per la condanna dell'Azienda Ospedaliera resistente a disporre l'ammissione della ricorrente al Concorso pubblico.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da OMISSIS il 25\9\2024:

per l'annullamento

a) della delibera n. 722 del 01/08/2024 (doc. n. 1) e dei relativi allegati, a firma del Direttore Generale p.t. della OMISSIS, per effetto della quale è stata rettificata la delibera n. 545 del 17/06/2024 e sono stati modificati gli elenchi B e C dei "candidati ammessi" e dei "candidati non ammessi" alla procedura concorsuale per cui è causa e, conseguentemente, sono stati ammessi 52 candidati a fronte dei 54 ammessi con la delibera n. 545 anzidetta;

b) e, per quanto di ragione, della delibera n. 834 del 03/09/2024 e dei relativi allegati (doc. n. 2), a firma del Direttore Generale p.t. della OMISSIS, pubblicata in pari data sull'albo pretorio dell'A.O., con la quale veniva rettificata la delibera n. 722 del 01/08/2024 e deliberata l'ammissione con riserva alla procedura

concorsuale di che trattasi della ricorrente e, per l'effetto, è stato modificato l'elenco C dei "candidati non ammessi" e adottato l'elenco D dei "candidati ammessi con riserva", nella quale è stata inserita la ricorrente, unitamente ad altri 17 candidati ricorrenti, nonché di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali;

nonché per l'accertamento e declaratoria

del diritto pieno ed incondizionato della ricorrente a partecipare alla procedura concorsuale per cui è causa e ad espletare le relative prove d'esame;

nonché per la condanna

dell'Azienda Ospedaliera resistente a disporre l'ammissione incondizionata e senza alcuna riserva della ricorrente al Concorso pubblico.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'OMISSIS; Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2026 la dott.ssa OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe la ricorrente impugna, previa richiesta di sospensione, la delibera del Direttore generale dell'OMISSIS n. 545 del 17 giugno 2024 con la quale è stata disposta l'esclusione della ricorrente medesima dalle ulteriori fasi della

procedura per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Avvocato nell'Azienda di cui in discorso.

Espone in fatto di aver presentato domanda di partecipazione al suddetto concorso secondo le modalità prescritte dal bando e di aver dichiarato di possedere il requisito dell'esperienza lavorativa ovvero attività documentate presso studi legali per la durata di 5 anni richiesta alla lettera c), dettagliando l'attività professionale svolta.

Con l'impugnata deliberazione del 17 giugno 2024 la ricorrente è stata inserita nell'elenco (all. C) dei partecipanti non ammessi con la seguente motivazione "mancanza di requisito di cui al punto C del bando". La ricorrente, con formali istanze, ha chiesto l'accesso agli atti della procedura concorsuale per le opportune verifiche circa la corretta applicazione e valutazione dei criteri e dei requisiti specifici di ammissione. L'Amministrazione, nonostante i solleciti, non ha dato riscontro a tali richieste.

Avverso l'atto impugnato la ricorrente ha articolato il seguente motivo di diritto:

I. Illegittimità del provvedimento di esclusione. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 26 comma 1 del d.lgs. n. 165/2001. Eccesso di potere per travisamento, contraddittorietà e manifesta illogicità nella valutazione dei requisiti specifici previsti dal bando – difetto di istruttoria e di motivazione.

I provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi in quanto non corrisponderebbe al vero che la ricorrente non avrebbe documentato il requisito esperienziale, avendo presentato dettagliata autocertificazione al riguardo. Inoltre la ricorrente ha dichiarato di aver ricoperto a partire

dal mese di Gennaio 2020, sino a tutt'oggi, la qualifica di Funzionario amministrativo di categoria D, alle dipendenze della OMISSIS, assegnata alla U.O.C. Affari Giuridico e Legali. I requisiti di ammissione previsti dall'art. 26 D.Lgs. n. 165/2001, altresì, non richiederebbero che il candidato abbia svolto attività in condizione di autonomia e con assunzione di piena e personale responsabilità da parte di chi la svolge. Altra amministrazione sanitaria, peraltro, per una posizione lavorativa identica a quella in discorso, ha accettato la domanda della ricorrente formulata allo stesso modo di quella in oggetto, ammettendola alle prove e collocandola, infine, in graduatoria.

2. L'Amministrazione intimata, ritualmente costituitasi, con memoria del 30.08.2025, dopo aver rappresentato che i candidati esclusi che avevano presentato ricorso sono stati ammessi con riserva alle prove concorsuali, ha controdedotto alle censure di parte ricorrente, chiedendo, nel merito, il rigetto del gravame in quanto infondato.

3. Con ricorso per motivi aggiunti, depositato il 25.09.2024, la ricorrente ha impugnato, articolando le medesime censure sollevate nel ricorso introduttivo, le delibere n. 722 del 01.08.2024 e n. 834 del 03.09.2024 con cui è stata rettificata la delibera n. 545 del 17.06.2024 e sono stati modificati gli elenchi B e C dei "candidati ammessi" e dei "candidati non ammessi" alla procedura concorsuale per cui è causa.

4. L'Amministrazione, con memoria del 24.04.2026, ha eccepito, preliminarmente, l'improcedibilità del ricorso in quanto la ricorrente non avrebbe impugnato la delibera D.G. n. 605 del 4.07.2025 con la quale l'Azienda ha provveduto ad approvare la graduatoria definitiva di

merito. Ha, poi, insistito sulle proprie posizioni, chiedendo il rigetto del gravame.

5. All'udienza pubblica del 26 maggio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.

6. In via preliminare deve scrutinarsi l'eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, sollevata dall'Amministrazione resistente in virtù della mancata impugnazione da parte della ricorrente della graduatoria finale della procedura *de qua*.

L'eccezione è fondata.

6.1. Consolidata giurisprudenza afferma che “*la mancata impugnazione della graduatoria finale si risolve in un profilo di improcedibilità del ricorso rivolto avverso il provvedimento di esclusione dallo stesso in quanto, per i pubblici concorsi, l'atto finale costituito dalla delibera di approvazione della graduatoria, pur appartenendo alla stessa sequenza procedimentale in cui si colloca l'atto che determina la lesione del ricorrente, non ne costituisce conseguenza inevitabile atteso che la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, anche di una pluralità di soggetti terzi rispetto al rapporto in origine controverso*” (OMISSIS sez. V, 18/07/2025, n. 6341).

Il ricorrente che ha impugnato l'esclusione, dunque, a seguito della pubblicazione della graduatoria di merito di un concorso pubblico cui ha partecipato, ha l'onere di impugnare anche tale provvedimento, non potendosi ritenere che un eventuale annullamento del provvedimento di esclusione possa avere un effetto caducante della graduatoria stessa.

Nel caso di specie l'amministrazione ha ammesso con riserva la

ricorrente (assieme ad altri concorrenti esclusi) alla prosecuzione del concorso e allo svolgimento delle ulteriori prove e la ricorrente, all'esito del superamento delle stesse, è stata inserita nella graduatoria finale, alla posizione n. 31.

La ricorrente, tuttavia, non ha impugnato tale ultimo provvedimento dell'Amministrazione determinando l'improcedibilità del ricorso per carenza di interesse.

Non può aderirsi, infatti, alla tesi di parte ricorrente secondo cui non sarebbe stata necessaria l'impugnazione della graduatoria in quanto l'approvazione della stessa avrebbe superato il provvedimento di esclusione.

Nella delibera n. 605/2025, invero, viene indicato espressamente che, per i candidati individuati nell'allegato D, l'ammissione è avvenuta con riserva. Dalla documentazione in atti risulta che il nominativo della ricorrente è contenuto nel predetto allegato D; la stessa, pertanto, dopo essere stata ammessa con riserva alle prove del concorso di cui si discute è stata inserita, parimenti ed espressamente con riserva, nella relativa graduatoria finale.

La mancata impugnazione della graduatoria finale - rispetto alla quale la collocazione della ricorrente era avvenuta con riserva, in attesa della definizione nel merito del giudizio - ha consolidato gli effetti della stessa, rendendola inoppugnabile, con la conseguenza che l'eventuale accoglimento della domanda di annullamento dell'esclusione della ricorrente non può incidere sulla sopravvenuta graduatoria, rendendo il ricorso improcedibile per mancanza di interesse.

7. Per tutte le suesposte ragioni il ricorso deve essere dichiarato

improcedibile.

8. Le spese possono compensarsi, tenuto conto della pronuncia in rito.

P.Q.M.

Il OMISSIS, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente OMISSIS, Referendario,

Estensore OMISSIS, Referendario

**L'ESTENSORE
OMISSIS**

**IL PRESIDENTE
OMISSIS**

IL SEGRETARIO